



Regolamento UE N.909/2014 CSDR informativa sui livelli di segregazione e sui relativi costi

Sommario

1. Introduzione	3
2. Livelli di Segregazione.....	3
2.1 Segregazione presso Iccrea Banca	3
2.2 Segregazione presso CSD	4
2.2.1 Conto Omnibus Iccrea Banca	4
2.2.2 Conto Individuale.....	4
2.2.3 Identificazione del Cliente del Partecipante.....	5
3. Principali Implicazioni Giuridiche dei livelli di Segregazione.....	5
4. CSD ai quali Iccrea Banca partecipa direttamente.....	7
5. Costi.....	8
6. Shortfall.....	9
Glossario.....	11

1. Introduzione

Con il presente documento Iccrea Banca (**IB**) ai sensi dell'art.38, par. 6, del Regolamento (UE) N.909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli ("**CSDR**") intende illustrare i livelli di separatezza patrimoniale ("segregazione") dei titoli che detiene direttamente per conto dei clienti presso i depositari centrali di titoli ("**CSD**") nonché fornire le indicazioni sui costi ed evidenziare le implicazioni giuridiche dei diversi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sulle procedure di gestione delle crisi.

IB attualmente è partecipante diretto ai CSD indicati alla sezione 4.

Il documento è redatto a fini informativi e non costituisce - né deve considerarsi - un'offerta, un invito ad offrire oppure una sollecitazione a, o una raccomandazione per, concludere accordi di qualsivoglia natura e neppure costituisce una conferma formale o informale dei termini di qualsivoglia proposta. Con il presente documento IB non intende fornire alcuna consulenza di investimento, consulenza legale, fiscale, finanziaria o di altro tipo.

2. Livelli di segregazione

2.1 Segregazione presso IB

Presso IB, in qualità di Partecipante Diretto, i titoli dei clienti sono registrati in depositi intestati a ciascun Cliente. Il deposito di ciascun Cliente costituisce, a tutti gli effetti, patrimonio distinto da quello degli altri Clienti e da quello di Iccrea Banca. Iccrea Banca è sempre in grado di ricostruire con certezza in qualsiasi momento la posizione titoli di ciascun cliente

2.2 Segregazione presso CSD

IB, a sua volta, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, deposita (“**Sub-deposito**”) i titoli dei Clienti presso un CSD a cui partecipa direttamente in conti denominati “*conti titoli di terzi*” intestati a IB (“**conti terzi**”); i titoli di proprietà di Iccrea Banca sono custoditi separatamente.

IB offre ai propri clienti due tipologie di conti terzi presso il CSD:

- I. un conto terzi omnibus (“**Conto Omnibus Iccrea Banca**”)
- II. un conto segregato a livello di Cliente (“**Conto Individuale Cliente**”), con strutture diverse e costi differenti così come di seguito riassunti.

2.2.1 Conto Omnibus Iccrea Banca

Il Conto Omnibus presso il CSD è destinato a contenere titoli di pertinenza di una pluralità di Clienti di IB. In tale conto non sono depositati titoli di proprietà di IB che sono sempre e comunque custoditi separatamente. In questo caso si parla di segregazione omnibus. .

Presso IB è garantita comunque la segregazione dei titoli di un singolo Cliente rispetto ai titoli degli altri clienti di IB e ai titoli di proprietà di IB .

2.2.2 Conto Individuale

Il Conto Individuale presso il CSD è destinato a contenere i titoli di pertinenza di un singolo Cliente e pertanto i titoli del cliente sono detenuti separatamente dai titoli di altri Clienti di IB e dai titoli di proprietà di IB. In questo caso si parla di segregazione per singolo Cliente: è mantenuta presso IB la medesima segregazione.

Il conto Individuale viene aperto solo su espressa richiesta del cliente.

2.2.3 Identificazione dei clienti del Partecipante

Non sussiste uno specifico obbligo di comunicare ai CSD l'identità dei clienti del Partecipante, sia in caso di conto omnibus che di conto individuale, in quanto la partecipazione al servizio di gestione accentrata e di regolamento è in nome del Partecipante, anche se lo stesso agisce per conto di terzi e, pertanto, come previsto dal codice civile italiano, gli effetti del rapporto con i CSD sono sempre prodotti sul Partecipante.

Tuttavia, in base alla disciplina del Servizio di Liquidazione prevista dal Regolamento dei Servizi del CSD Monte Titoli ("il Regolamento"), deve essere resa nota a Monte Titoli l'identità del cliente per conto del quale il Partecipante detiene i titoli in un conto terzi, che utilizza per la registrazione delle attività relative a un unico cliente, al solo fine di qualificare tale cliente come "partecipante indiretto" al sistema di regolamento ai sensi e per gli effetti del D.lgs 210 del 2001 attuativo della Direttiva Settlement Finality. Tale identificazione dei clienti quali "partecipanti indiretti" è finalizzata alla gestione dell'insolvenza dei partecipanti indiretti all'interno del sistema di regolamento e non influisce né sulle regole di protezione dei titoli, né è pertinente per la valutazione delle principali implicazioni giuridiche dei livelli di segregazione offerti da Monte Titoli, come sopra descritto, e della legislazione vigente in materia di insolvenza, nel caso di insolvenza di un CSD o di un partecipante a quest'ultimo.

Anche al Depositario Euroclear si dovrà render nota l'identità del cliente per conto del quale il Partecipante detiene i titoli in un conto terzi ogni qual volta venga presentata una richiesta fondata su una base legale o contrattuale, come previsto nella sezione informativa della "Operating Procedure" di Euroclear

3. Principali implicazioni Giuridiche dei livelli di Segregazione

Un eventuale stato di "crisi" di IB non pregiudica i diritti dei clienti sui titoli detenuti direttamente presso i CSD cui IB partecipa direttamente, sia che tali titoli siano detenuti in un conto individuale che in un conto omnibus.

In particolare, in tale evenienza, la concreta possibilità di ottenere la restituzione dei titoli dipende da una serie di circostanze che si riportano di seguito.

In caso di crisi o di insolvenza di IB, la procedura si svolgerebbe in Italia - anche secondo

le indicazioni settoriali delle Autorità nazionali ed europee competenti in materia - e sarebbe regolata dalla speciale disciplina di settore applicabile alle banche. Le più importanti misure per la gestione della crisi sono la liquidazione coatta amministrativa o la procedura di risoluzione con conseguente eventuale applicazione, in luogo del salvataggio, del regime di *bail in* che comporta la riduzione delle passività della Banca verso i terzi attraverso conversione in “capitale di rischio”.

In ogni caso, a prescindere dalla misura adottata per la gestione della situazione di crisi, ai sensi della legislazione italiana, i titoli detenuti da IB per conto della clientela non rientrano nell’attivo patrimoniale di IB ai fini della distribuzione ai creditori, purché però siano di proprietà dei clienti stessi al momento della messa in liquidazione.

Ai sensi dell’art. 22 del TUF i titoli dei clienti depositati presso IB costituiscono infatti patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di IB (in virtù del principio c.d. di separazione verticale) e da quello degli altri clienti (principio c.d. di separazione orizzontale). Su tali titoli, pertanto, non sono ammesse azioni dei creditori di IB o nell’interesse degli stessi, né quelle di eventuali depositari o sub depositari o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Nel rispetto di tale principio di separazione, pertanto, i diritti dei clienti sui titoli depositati presso IB e detenuti direttamente presso un CSD per conto della clientela non sono “intaccati” dallo stato di “crisi” che dovesse eventualmente interessare IB, ciò a prescindere dal fatto che i titoli siano detenuti presso il CSD in un conto omnibus o in un conto individuale.

Pertanto, in caso di stato di “crisi”, i clienti saranno tutelati avendo diritto alla restituzione dei titoli detenuti in custodia di loro proprietà. Quanto detto vale per tutti i titoli detenuti presso il CSD in un Conto Omnibus o in un Conto Individuale.

A tale riguardo, infatti, le scritture contabili di IB costituiscono evidenza dei diritti della clientela sui titoli. Le evidenze contabili acquisiscono un particolare rilievo in situazione di insolvenza tanto nel caso di Conto Omnibus che di Conto Individuale poiché sarà possibile per gli organi della procedura, in tale circostanza, chiedere la riconciliazione completa dei predetti Conti con le registrazioni contabili presso IB, prima di procedere allo svincolo di eventuali titoli da tali conti.

I libri contabili e i registri consentono quindi di operare una distinzione tra i vari titoli detenuti per conto dei singoli clienti e quelli di IB.

IB è soggetta a verifiche periodiche anche in merito alla tenuta delle scritture conformemente alle normative sopra richiamate. Per mezzo delle evidenze e delle

registrazioni mantenute da IB in conformità alla normativa applicabile, i clienti ricevono lo stesso livello di protezione sia nel caso di apertura di un Conto Omnibus sia nel caso di un Conto Individuale.

L'unico caso in cui astrattamente potrebbe verificarsi un differente livello di protezione tra Conto Omnibus e Conto Individuale è in sede di liquidazione laddove i Commissari dovessero ravvisare che non è stato correttamente attuato il principio di separazione dei patrimoni sopra delineato ovvero gli strumenti finanziari non fossero sufficienti ad effettuare tutte le restituzioni.

In tale fattispecie, seppur riguardante un operato di IB che non dovrebbe verificarsi stante il rispetto delle normative applicabili in tema di separazione patrimoniale, i clienti con un Conto individuale non sarebbero interessati da tali effetti.

4. CSD AI QUALI ICCREA BANCA PARTECIPA DIRETTAMENTE

I CSD ai quali Iccrea Banca partecipa direttamente sono i seguenti:

- Monte Titoli
- Euroclear Bank

Si rinvia ai link dei CSD per prendere visione delle informazioni che i CSD stessi sono tenuti a rendere pubbliche ai sensi del CSDR sulle principali conseguenze giuridiche dei diversi livelli di segregazione da loro offerti e sulla normativa applicabile cui sono

soggetti:

CSD in T2S	Monte Titoli S.p.A.	https://www.lseg.com/monte-titoli
CSD esterni alla piattaforma T2S	Euroclear Bank Sa/NV	https://www.euroclear.com/en.html

Si invitano i Clienti a verificare la relativa informativa e i successivi aggiornamenti consultando periodicamente i siti web generali dei CSD indicati

N. B. Le relative comunicazioni sono state fornite dal pertinente CSD. IB non ha analizzato tali comunicazioni né i relativi siti web e non ha effettuato una *due diligence* su di essi, quindi non assume alcuna responsabilità relativamente al loro contenuto.

5. Costi

La seguente sezione fornisce i principali fattori che determinano la struttura dei costi di apertura, operativi e di mantenimento relativi al Conto Omnibus/Individuale

- 1) **Conto Omnibus.** L'apertura e la gestione di un Conto Omnibus presso il CSD non comporta l'applicazione ai Clienti di costi aggiuntivi rispetto all'attuale canone di gestione e amministrazione del deposito acceso presso IB.
- 2) **Conto Individuale.** L'apertura e la gestione di un Conto Individuale presso il CSD prevede l'applicazione di un ulteriore costo mensile - rispetto al canone di gestione e amministrazione del deposito acceso presso IB - a copertura degli oneri sostenuti e delle commissioni applicate dal CSD.

I costi per l'apertura e la gestione di un Conto Individuale sono infatti più alti dei costi relativi a un Conto Omnibus, per effetto dei costi previsti dal CSD per la costituzione e la tenuta di un Conto Individuale e per la maggiore complessità operativa che richiede a IB l'impegno di risorse necessarie per poter assicurare un servizio adeguato ed efficiente. I fattori che determinano la struttura dei costi relativi al Conto individuale sono:

- Apertura del conto presso il CSD: i costi di apertura e manutenzione previsti dal CSD
- Quantità di conti presso il CSD: il numero di conti che il cliente richiede ha un impatto diretto sul tempo e le risorse impiegate da IB e dal CSD per l'apertura di questi conti e il mantenimento degli stessi.
- Quantità di operazioni: ogni singola operazione disposta dal Cliente a valere su un Conto Individuale comporta delle specifiche attività e richiede l'impiego di risorse da parte di IB e del CSD per il regolamento delle stesse
- Apertura e gestione del deposito presso IB: costi di apertura e manutenzione così come le spese associate alla migrazione da un conto omnibus a un conto individuale e viceversa.

La seguente tabella riassume la struttura indicativa dei "costi segregati individuali"

:

Voce di Costo	Costo apertura conto individuale presso i CSD	Costo apertura conto individuale presso Iccrea Banca
Monte Titoli S.P.A.	50,00	200,00
Euroclear Bank	300,00	450,00

Quanto qui riportato ha il solo scopo di fornire un supporto informativo al Cliente per la scelta tra il Conto Omnibus e il Conto Individuale, in base alle sue necessità e al suo profilo di attività.

6. Shortfall (sottodotazione)

In presenza di una differenza tra il numero di titoli che IB sarebbe obbligata a consegnare ai Clienti e il numero degli stessi titoli che IB detiene per suo conto in un Conto Omnibus o in un Conto Individuale (“shortfall” o “sottodotazione”), è possibile che, in caso d’insolvenza della banca, venga restituito ai Clienti un numero di titoli inferiore a quello al quale avrebbero diritto sulla base delle evidenze contabili.

Lo shortfall può verificarsi a causa di diversi motivi tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per movimenti infragiornalieri o per problemi operativi.

Nella maggior parte dei casi, lo shortfall è il risultato di un disallineamento temporale – nell’ambito di una transazione disposta dal Cliente – tra il momento in cui i titoli sono accreditati sul deposito del Cliente acquirente (accredito che avviene immediatamente alla data di negoziazione) e il momento in cui la consegna viene contabilizzata su quello stesso deposito.

Di prassi IB effettua l’accredito dei titoli sui depositi dei Clienti alla data di negoziazione, mentre l’effettiva consegna può essere realizzata anche in una data successiva (la maggior parte dei Mercati ha un ciclo di regolamento che si conclude in 2 o 3 giorni). Di conseguenza, un cliente acquirente può disporre dei titoli non appena accreditati sul proprio deposito e può pertanto dare corso alle negoziazioni, indipendentemente dal fatto

che la banca li abbia effettivamente ricevuti e quindi li abbia in concreto consegnati al Cliente stesso.

Questo processo è definito, nella prassi di Mercato, come “regolamento contrattuale” ed è ad esso che si ricorre da parte delle banche in quanto rappresenta uno strumento agile, in grado di assicurare una maggiore celerità nelle transazioni e un incremento della liquidità del mercato.

Il regolamento contrattuale può determinare una differenza tra le evidenze contabili risultanti presso i registri di IB e le evidenze contabili presenti sui registri del CSD; più precisamente, può verificarsi una differenza contabile tra il numero di titoli in sub-deposito presso il CSD (in Conti Omnibus o Individuali) e il numero (più elevato) di titoli complessivi dei Clienti che risultano accreditati sui loro depositi presso IB.

In caso di normale svolgimento del regolamento, questo disallineamento viene risolto alla fine del ciclo di regolamento (secondo prassi di mercato entro 2/3 giorni).

Nel caso di un Conto Individuale, anche se il Cliente di detto conto in linea di principio non dovrebbe essere esposto a uno shortfall chiaramente attribuibile al conto di altro o altri Clienti, non si può escludere, seppur in via eccezionale, che ne venga colpito allorquando la sottodotazione relativa a qualsiasi altro conto (Omnibus oppure Individuale) venga ripartita su base proporzionale tra tutti i Clienti i, incluso il cliente del Conto Individuale originariamente non colpito in proprio dalla sottodotazione.

Nel caso di un Conto Omnibus, la sottodotazione attribuibile ad un Conto Omnibus viene ripartita tra tutti i Clienti del Conto Omnibus (e potenzialmente anche tra altri clienti anche di un Conto Individuale).

Glossario

Bail-in: strumento previsto dalla legislazione nazionale vigente a recepimento della Direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD), che consente alle autorità di risoluzione di disporre - al ricorrere delle condizioni di risoluzione (vedi più sotto Procedura di risoluzione) - la modifica di alcune passività nei confronti dei clienti, ad esempio mediante svalutazione o conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca mantenendo la fiducia del mercato.

Cliente: cliente istituzionale di ICCREA BANCA con il quale è in essere un contratto di custodia e amministrazione titoli.

IB: Iccrea Banca SpA

Depositario centrale di titoli (CSD): entità che registra il diritto di legittima titolarità nei confronti dei titoli dematerializzati e opera un sistema di regolamento delle transazioni effettuate su tali titoli.

Partecipante diretto: partecipante diretto di un CSD, ossia entità che detiene titoli in un conto presso un CSD e che è responsabile del regolamento delle transazioni in titoli effettuate dai clienti. Un partecipante diretto va distinto da un partecipante indiretto, ossia un'entità che nomina un partecipante diretto affinché detenga titoli per lei presso un CSD.

Procedura di risoluzione: procedura introdotta dalla Direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD), e recepita dalla legislazione nazionale. Si tratta di una procedura - gestita dalle autorità di risoluzione, che - in caso di dissesto o rischio di dissesto di una banca - mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.

Titoli: tutti gli strumenti finanziari di cui alla sezione C, dell'allegato I quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della Direttiva 2014/65/UE, relativa ai Mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).